



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



IL PRESIDENTE

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Uscita del 11/05/2018
nr. 0003813
Classifica I.6.4
01-00-00



Consiglio regionale della Sardegna

- > On. Gianfranco Ganau
Presidente
- > On. Alessandra Zedda - On. Giuseppe Fasolino
On. Mariano Contu - On. Antonello Peru - On. Marco Tedde
On. Edoardo Tocco - On. Stefano Tunis
- Gruppo Forza Italia Sardegna
- > On. Giovanni Satta - On. Domenico Gallus
On. Mario Angelo Carta - On. Gaetano Ledda
- Gruppo Partito Sardo d'Azione - La Base
- > On. Michele Cossa - On. Luigi Crisponi - On. Attilio Dedoni
- Gruppo Riformatori Sardi per l'Europa
- > On. Paolo Truzzu - On. Marcello Orrù - On. Gennaro Fuoco
- Gruppo Fratelli d'Italia Sardegna
- > On. Paolo Luigi Dessì - On. Emilio Usula
- Gruppo Misto
- > On. Gianluigi Rubiu - On. Alfonso Marras - On. Giorgio Oppi
- Gruppo UDC Sardegna
- > On. Francesco Sabatini - On. Cesare Moriconi
- Gruppo Partito Democratico
- > On. Antonio Gaia
- Gruppo Cristiano Popolari Socialisti
- > On. Daniele Secondo Cocco
- Gruppo Art.1 - Sinistra per la Democrazia e il progresso

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.1343/A sull'applicazione della legge regionale 22/12/2011, n.27, concernente la disciplina di riforma del FITQ (Fondo Integrativo per il trattamento di quiescenza del personale dipendente dell'Amministrazione regionale della Sardegna).
Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.1995 del 9 maggio 2018 inviata dall'Ufficio di Gabinetto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della regione.

Con i migliori saluti.

Francesco Pigliaru



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE



Il Capo di Gabinetto

Prot. n. 1995 /Gab.

Cagliari, 09 MAG. 2018

Alla Presidenza della Regione
Ufficio di Gabinetto

Oggetto: interrogazione n. 1343/A, con richiesta di risposta scritta, sull'applicazione della legge regionale 22 dicembre 2011, n. 27, concernente la disciplina di riforma del FITQ (Fondo Integrativo per il trattamento di quiescenza del personale dipendente dell'Amministrazione regionale della Sardegna).

Con riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto si rappresenta quanto segue.

1. In merito all'interpretazione dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/2011 relativo alla "rendita vitalizia" è necessario evidenziare che, in fase di svolgimento del procedimento di erogazione della prestazione citata, la norma risulta logica nella sua prima parte, in cui prevede la determinazione ed erogazione della rendita secondo le previgenti disposizioni, riferendosi alla retribuzione annua sia per il versamento dei contributi che per l'erogazione della prestazione. Essa infatti al comma 2 dispone "... con riferimento alle anzianità di iscrizione maturate al 31 dicembre 2011, ai dipendenti iscritti al FITQ al 31 dicembre 2011, al momento del collocamento in quiescenza, è corrisposta una rendita determinata secondo i criteri stabiliti dall'articolo 4 della legge regionale n. 15 del 1965 e dall'articolo 9 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24 (Norme in materia di personale, ...)",... integrando l'importo della pensione di base teoricamente riconoscibile al 31 dicembre 2011, fino a raggiungere il 50 per cento della retribuzione annua..." Il secondo periodo del medesimo comma 2, invece, risulta incongruente con il primo laddove dispone che la rendita sia determinata facendo riferimento alla retribuzione "... come definita dal comma 2 dell'articolo 2120 del Codice civile in godimento alla stessa data...".

La definizione di retribuzione annua di cui alla legge regionale 5 maggio 1965 n. 15 differisce nettamente da quella di cui all'art. 2120 c.c., in quanto quest'ultima contiene elementi che non sono soggetti a contribuzione.

PBC

9109/12
9058



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Ufficio di Gabinetto

Per cui la citata incongruenza determina l'inapplicabilità della disposizione in quanto non si evince chiaramente e inoppugnabilmente se la "retribuzione base" da considerare sia quella enunciata nell'articolo 4 della L.R. n. 15/1965 oppure se sia la retribuzione annua come definita dal comma 2 dell'articolo 2120 del Codice civile.

Pertanto, per poter risolvere l'antinomia insita in tale disposizione è stato necessario fare ricorso al criterio interpretativo teleologico, avendo riguardo alla finalità che il legislatore regionale si è posto con la legge 22 dicembre 2011, n. 27, ossia quella del contenimento dei costi fino al raggiungimento dell'equilibrio finanziario del fondo (artt. 1 e 4 L.R. 27/2011) e quindi scegliere, tra le due interpretazioni possibili, quella basata sull'art. 4 della L.R. n. 15/65.

Infatti, diversamente argomentando si violerebbero:

- il principio, sancito dalla legislazione statale e dalla giurisprudenza consolidata, secondo il quale la rendita deve essere calcolata alla stregua dei criteri disposti dalla disciplina vigente prima della riforma;
- il principio del contenimento dei costi, in quanto paradossalmente si determinerebbero aumenti dei costi per il Fondo, dato che la rendita risulterebbe incrementata in un range che va dal 145 per cento, per le retribuzioni più elevate, fino al 12 per cento per le retribuzioni più basse percepite dai dipendenti.

Pertanto, l'interpretazione opposta dell'articolo 7 comma 2 rispetto a quella prospettata, avrebbe l'effetto di creare un evidente squilibrio economico-finanziario nella gestione del F.I.T.Q. che risulterebbe esposto ad oneri aggiuntivi, derivanti dall'applicazione del comma 2 dell'articolo 2120 del codice civile, a fronte di contribuzioni che rimangono inalterate nel tempo, (anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 26/2013), in quanto gli elementi costitutivi della retribuzione base sottoposti a contribuzione sono stati il salario principale, l'indennità di coordinamento, la contingenza, il salario di anzianità e le indennità varie.

In riferimento a quanto rilevato dai Consiglieri, occorre poi ribadire la differenza fra **sistema retributivo** (per il calcolo della rendita di cui al comma 2, art. 7 -, pilastro fondante ai fini della prestazione dovuta agli iscritti al Fondo fino al 31 dicembre 2011) e **sistema contributivo** (per il calcolo della rendita di cui al comma 1 dell'art. 7 che è la vera innovazione della legge di riforma). Infatti, con quest'ultimo sistema, il cosiddetto sistema a "*contribuzione definita*", le basi contributive e retributive sono identiche e la prestazione, rendita vitalizia comma 1 art. 7, deriva dal montante contributivo individuale rivalutatosi anno per anno in termini di legge.

Nel sistema retributivo, invece, come discende dall'applicazione delle leggi statali a cui la norma regionale si attiene (art. 1 L.R. 27/2011), la "retribuzione annua lorda" corrisponde alla "retribuzione



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Ufficio di Gabinetto

annua dell'ultimo giorno di servizio" e "... non quello indicato nel CUD 2012 e 2013 (riferiti agli emolumenti relativi all'anno 2011) ...", come affermato nell'interrogazione in oggetto.

Infatti, la prestazione da erogare è di integrazione alla pensione principale e non complementare.


Pertanto, risulta evidente che le suddette rimostranze confondono elementi della base retributiva sia in riferimento alla contribuzione, a carico sia del datore di lavoro che dell'iscritto (art. 2120 del Codice Civile), che al calcolo della prestazione da erogare nei due sistemi fondanti la L.R. 27/2011: sistema retributivo e sistema contributivo.

2. Per quanto attiene all'asserita violazione da parte del Servizio Previdenza, assistenza e FITQ, dei principi di trasparenza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, si rappresenta quanto segue. Con nota n. 11986 del 3 maggio 2016, inviata al legale del sindacato UIL FPL, quale rappresentante di 4 dipendenti dell'amministrazione regionale, la dirigente del Servizio previdenza, assistenza e F.I.T.Q. ha illustrato le procedure per la determinazione della rendita di cui al comma 1 e 2 dell'art. 7 della L.R. 27/2011, ancor prima del collocamento in quiescenza di una delle dipendenti interessate. Inoltre, già dai primi mesi del 2016, a seguito della richiesta di accesso agli atti da parte di alcuni dipendenti, sono state chiarite le procedure citate con le note sottoelencate:

1. nota n. prot. 5980 del 29 febbraio 2016, in cui vengono esposte le fasi dei citati procedimenti al legale del sindacato UIL FPL;
2. nota n. 11896 del 3 maggio 2016, che fornisce ulteriori chiarimenti, in merito alle procedure oggetto del contendere;
3. nota n. 20083 del 15 luglio 2016, che riscontra la nota dell'avvocato per l'accesso agli atti, in cui si ribadisce che la Dirigenza del Servizio aveva nei termini di legge (l. 241/1990) riscontrato la nota pervenuta nel mese di marzo e che comunque sottolineava che non era presente il fascicolo inerente alle rendite in quanto non ancora conclusa la pratica di collocamento in quiescenza.
4. nota n. 30408 del 17 novembre 2016, che specifica le modalità di erogazione della rendita di cui al comma 1, art. 7 L.R. 27/2011.

In merito alla nota di cui al punto 3 si ricorda che se i dipendenti sono ancora in servizio non esiste un sotto fascicolo personale che tratti l'**assegno FITQ integrativo**. Infatti, gli atti sono predisposti solo a seguito della istruttoria pensione (eseguita dal Settore Previdenza); tale pratica è necessaria:

- all'ex INPDAP, per la predisposizione della pensione principale, con la quale la Dirigenza certifica la PA (posizione assicurativa) della storia lavorativa del dipendente;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Ufficio di Gabinetto

- al Fondo, per l'istruttoria e l'erogazione dell'**assegno FITQ integrativo** ovvero rendita di cui al comma 2 art. 7. La citata procedura è stata ampiamente portata a conoscenza del personale citato nell'interrogazione con le note esplicative innanzi presentate.

3. In riferimento al ricorso depositato al TAR Sardegna, nel mese di agosto 2016, dal legale del sindacato UIL FPL, è necessario sottolineare che con sentenza n. 222/2017 il TAR Sardegna, visti tutti gli atti riscontrati regolarmente e puntualmente dal Servizio, ha dichiarato il ricorso *"improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse"*.

Per quanto esposto è evidente che quanto affermato dai Consiglieri regionali, ovvero " ...- è prassi consolidata della direzione del Servizio previdenza, assistenza e FITQ della Direzione generale dell'organizzazione e del personale della Regione avere comportamenti non collaborativi nei confronti dei dipendenti regionali, non prestare adeguato supporto né fornire informazioni precise relative alle personali situazioni previdenziali; " non corrisponde all'operato della Dirigenza e del personale incardinato al Servizio Previdenza, assistenza e FITQ.

Inoltre si precisa che il personale del Servizio, oltre a collaborare fattivamente con gli utenti, a fornire ogni utile informazione in merito alle procedure attuative delle disposizioni di legge e dei compiti e funzioni assegnate al Servizio, è impegnato, anche a seguito delle riformate procedure telematiche dell'INPS, a definire le posizioni assicurative, ricostruendo puntualmente la carriera contributiva dei dipendenti, ai fini della determinazione della pensione principale ed agisce secondo i principi di assennatezza, efficienza, efficacia, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

4. In merito alla richiesta di conciliazione nei confronti della Regione, avviata da un gruppo di dipendenti in data 13 giugno 2016, è necessario innanzitutto ricordare che, ai sensi della L.R. 31/1998 non è la "Dirigenza del Servizio" che ha la potestà di conciliare bensì il Direttore Generale a cui afferisce il Servizio dove è incardinata la funzione. In ogni caso, rileva a livello giurisprudenziale che *"la volontà ... di non aderire alla richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione nanti la Commissione provinciale ..."* considerato che la legge lo permette, non incide sulla valutazione delle capacità e sul comportamento dei Dirigenti, Generali o di Servizio.

5. Con riferimento a quanto affermato nell'interrogazione a proposito del fatto che il Servizio rifiuterebbe di fornire al personale prossimo alla quiescenza le informazioni necessarie, si assicura che a tale personale vengono forniti tutti gli elementi utili per qualsiasi decisione; si ricorda, inoltre, che, contrariamente a quanto affermato dagli interroganti, le dimissioni del lavoratore (ad esempio per l'adesione a opzione donna o per pensionamento anticipato) dopo la privatizzazione del pubblico



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Ufficio di Gabinetto

impiego non necessitano dell'accettazione da parte del datore di lavoro, in quanto producono effetti nel momento in cui vengono a conoscenza dello stesso datore, essendo qualificate inequivocabilmente dalla giurisprudenza come negozio unilaterale recettizio.

Da ciò discende che la dipendente avrebbe dovuto valutare la convenienza della scelta di chiedere il collocamento a riposo, essendo già a conoscenza delle norme di legge, non potendosi nel caso attribuire all'Amministrazione regionale l'onere di fornire gli elementi necessari per la comprensione delle proprie scelte. In merito si evidenzia anche che le scelte effettuate dalle dipendenti citate nell'interrogazione, discendono da una normativa nazionale, la cosiddetta "opzione donna", ampiamente conosciuta come fortemente penalizzante per la definizione della pensione.

6. In merito alla diffida effettuata da alcuni dipendenti nei confronti della Direzione del Personale a provvedere all'adeguamento dell'assegno integrativo del FITQ, si sottolinea che non è illegittima la decisione dell'ufficio di condizionare la determinazione della rendita definitiva, di cui al comma 2 dell'art. 7, all'acquisizione del provvedimento INPS; infatti, come segnalano i consiglieri, detta rendita è "integrativa" alla pensione principale, e quindi per la sua quantificazione è necessario verificare il complessivo periodo utile riconosciuto dall' INPS per la pensione.

A tale proposito si evidenzia che l'avvocato dei citati dipendenti richiama la lettera dell'INPS ma non la nota di contestazione della Dirigenza del Servizio, presentata all'Ente in parola, in data 2 novembre 2017 n. prot. 30917, e conosciuta dal legale in quanto parte integrante della nota del 10 novembre 2017 n. prot. 31788; con tale nota è stato precisato infatti che la comunicazione era inesatta in quanto l'INPS non ha certificato l'avvenuta consegna della determinazione al server di posta elettronica della Regione. Pertanto, la determinazione della pensione INPS non è mai stata agli atti dell'ufficio nel periodo considerato. Successivamente in data 21.12.2017, verificata da parte dell'INPS la falla procedurale, lo stesso Ente ha trasmesso in un'unica soluzione tutti i provvedimenti di pensione di ex dipendenti regionali mai trasmessi al datore di lavoro.

Infine, è necessario ricordare che la Dirigenza del Servizio già con l'istruttoria della pratica pensione, quindi nella fase iniziale del procedimento relativo al collocamento in quiescenza dei dipendenti, chiede all'INPS "**... di voler comunicare, appena possibile, il complessivo periodo utile, valutato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nonché l'importo annuo lordo della pensione che verrà liquidata**" anche al fine dell'archiviazione della pratica.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Ufficio di Gabinetto

Da tutto quanto sopra esposto discende che gli uffici della Direzione generale del Personale competenti in materia di previdenza, assistenza e FITQ hanno sempre agito nel rispetto dei principi di trasparenza, assennatezza, efficienza, efficacia, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

Il Capo di Gabinetto

Sandro Broccia